



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. F00010 del 30/06/2025

Proposta n. 23182 del 30/06/2025

Oggetto:

adozione del Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione

Proponente:

Estensore COLETTI MARIA CHIARA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento COLETTI MARIA CHIARA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Responsabile M.C. COLETTI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: adozione del Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: «revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti ed, in particolare, il PNA 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2024, n. 1172 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2024, n. 1173 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2025, n. 27 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2025, n. 28 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2025, n. 47 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

VISTA la D.G.R.L. n. 10 del 11 gennaio 2024 con la quale la Dott.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della Struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del Regolamento regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

CONSIDERATO che secondo l’Allegato 1 al PNA 2019 si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli e che:

- *il monitoraggio di secondo livello dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti;*
- *il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione;*
- *è opportuno che l’attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:*
 - *i processi/attività oggetto del monitoraggio;*
 - *le periodicità delle verifiche;*
 - *le modalità di svolgimento della verifica.*

VALUTATA l’opportunità di avviare il monitoraggio di secondo livello, soprattutto in considerazione dell’elevato livello di complessità dell’Amministrazione regionale e della numerosità degli elementi da monitorare;

RITENUTO pertanto necessario predisporre un Piano, da aggiornare annualmente, che descriva il sistema di monitoraggio e programmi le verifiche, stabilendo altresì i criteri di campionamento

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Intranet.

IL RPCT
Maria Chiara Coletti

Copia

**MONITORAGGIO DI II LIVELLO
SULL'ATTUAZIONE E IDONEITA'
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**Piano di Monitoraggio annuale
della Regione Lazio**

Copia

Indice

Premessa	1
PARTE I	2
IL MONITORAGGIO	2
1. Il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione	2
1.1 Monitoraggio sull'attuazione e monitoraggio sull'idoneità delle misure .	3
2. I soggetti coinvolti nel monitoraggio	4
3. I livelli di monitoraggio e le relative procedure	5
3.1. Monitoraggio di primo livello	5
3.2 Monitoraggio di secondo livello	6
PARTE II	8
MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DI II LIVELLO NELLA REGIONE LAZIO	8
1. Indicazioni metodologiche e pianificazione del monitoraggio	8
2. Oggetto di monitoraggio e criteri di priorità	10
3. Periodicità delle verifiche	11
4. Strumenti di rilevazione e modalità di verifica	13
5. Controllo degli indicatori	15
6. Conclusione del monitoraggio	16
7. Fase di sperimentazione: creazione e somministrazione delle schede di monitoraggio	17
8. Esiti della sperimentazione	17

Premessa

Con Deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 47 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113. Il P.I.A.O. integra i principali strumenti di pianificazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra questi, la sottosezione di programmazione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" contempla le azioni finalizzate all'individuazione, alla valutazione ed alla mitigazione dei rischi corruttivi e le azioni tese a garantire la piena trasparenza nell'ambito dei processi di gestione attuati per raggiungere gli obiettivi strategici, organizzativi ed individuali di performance. La sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" comprende anche l'Allegato tecnico 4 denominato "Mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo, individuazione e programmazione delle misure", che dettaglia la mappatura dei processi, la valutazione del rischio corruttivo nell'ambito degli stessi, le misure anticorruzione pianificate.

Essendo il P.I.A.O. un documento di programmazione, ad esso deve logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

Nella Regione Lazio l'attività di monitoraggio vede il coinvolgimento del RPCT, dei referenti e dei dirigenti. Il sistema è basato sulla stesura da parte di ciascuna struttura (Direzione/Avvocatura) di due relazioni, una per semestre, accompagnate da una dettagliata rendicontazione delle misure prescelte che dia evidenza dell'attuazione delle singole misure o delle motivazioni della loro mancata o parziale attuazione. Tale attività ha altresì lo scopo di verificare l'idoneità delle misure di trattamento del rischio. L'attività di monitoraggio sino ad oggi ha coinvolto principalmente la struttura organizzativa tenuta ad adottare le misure. In considerazione della dimensione e della complessità dell'Amministrazione regionale, il RPCT intende, dal 2026, effettuare un monitoraggio di secondo livello con l'ausilio della struttura a suo supporto.

Con il presente documento, pertanto, si intende integrare e perfezionare il sistema di monitoraggio attualmente previsto, seguendo le indicazioni fornite nel PNA, al fine di rafforzare il ruolo di tale fase all'interno del processo di gestione del rischio.

PARTE I

IL MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio costituisce l'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, dopo l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio medesimo. La finalità del monitoraggio è quella di verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Gli esiti del monitoraggio rappresentano infatti il fondamento di partenza per la progettazione futura delle misure e quindi costituiscono elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio. Ciò permette di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste siano in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

In questo senso, il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza; dall'altra di evitare l'introduzione "adempimentale" di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo.

Il monitoraggio, quale attività di vigilanza sull'osservanza della sottosezione del P.I.A.O. "Rischi Corruttivi e Trasparenza", si rivela quindi indispensabile per:

- il funzionamento della sottosezione medesima;
- il successo della strategia di prevenzione;

- l'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al PNA 2019, par.3) e della revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione (c.d. *riesame*).

Il monitoraggio, pertanto, è composto da un insieme di adempimenti, operazioni, procedure che, nel loro complesso, costituiscono il "SISTEMA DI MONITORAGGIO".

In particolare, comprende le seguenti attività:

- rilevazione dello stato di attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- verifica dell'idoneità delle misure a neutralizzare o ridurre il rischio.

1.1 Monitoraggio sull'attuazione e monitoraggio sull'idoneità delle misure

Per monitoraggio sull'*attuazione* si intende il controllo sulla effettiva, corretta, tempestiva e continuativa applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ai fini della verifica sull'attuazione delle misure vengono utilizzati appositi *indicatori* individuati nella fase di programmazione delle misure di prevenzione.

Per monitoraggio sull'*idoneità* si intende una valutazione della effettiva capacità e adeguatezza delle misure sia di prevenire che di ridurre il rischio corruttivo e pertanto di contrastare la corruzione.

Il monitoraggio sull'idoneità delle misure viene svolto sulla base dei seguenti elementi informativi:

- emersione di criticità nello svolgimento del processo/attività;
- coerenza della misura rispetto al rischio indicato o ai fattori abilitanti previsti;
- modalità di attuazione di una misura.

Una misura può essere considerata inidonea in caso di:

- erronea associazione della misura all'evento rischioso (a causa di una non corretta comprensione dei fattori abilitanti);
- sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione;
- approssimazione nella fase della definizione della misura;
- attuazione meramente formale della misura.

L'inidoneità può essere rilevata anche attraverso il verificarsi di episodi di *mala gestio* o corruzione nei processi presidiati da una determinata misura.

Laddove il RPCT rilevi una o più delle condizioni succitate deve intervenire per sostituire o riprogrammare la misura con la collaborazione del soggetto responsabile.

2. I soggetti coinvolti nel monitoraggio

La responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità, come quella regionale, il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. In tal caso il RPCT svolge un ruolo di coordinamento, sovrintendendo le attività attraverso l'acquisizione dei contributi provenienti dai referenti e dai responsabili delle misure.

Nella Regione Lazio, i soggetti coinvolti nel sistema di monitoraggio sono:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- i dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi di ciascuna struttura organizzativa, i quali nel corso della annualità di riferimento hanno la responsabilità di attuare le misure prescelte per prevenire il rischio corruttivo;
- i referenti delle strutture regionali (Direzioni e Avvocatura).

Tutti i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT. La mancata o insufficiente o parziale collaborazione determina per i dipendenti responsabilità disciplinare e responsabilità correlata alla performance individuale.

3. I livelli di monitoraggio e le relative procedure

Il Piano di monitoraggio annuale rappresenta lo strumento di programmazione delle attività di monitoraggio. Il monitoraggio è suddiviso in:

- a) MONITORAGGIO PIANIFICATO;
- b) MONITORAGGIO NON PIANIFICATO.

Il monitoraggio "non pianificato" viene attuato occasionalmente, a campione, a seguito delle segnalazioni pervenute nella annualità precedente, tramite il canale di whistleblowing o con altre modalità.

Il monitoraggio pianificato è articolato su due livelli, che di seguito si illustrano.

3.1. Monitoraggio di primo livello

Il monitoraggio di primo livello consiste nell'attività di verifica sullo stato di attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione svolta dai soggetti responsabili dei processi monitorati, con l'ausilio dei referenti direzionali e con il coordinamento del RPCT.

La finalità di tale monitoraggio è assicurare che quanto è stato programmato nel P.I.A.O. sia implementato in maniera corretta e nei tempi stabiliti. Come detto sopra, a tal fine, già in fase di programmazione delle misure vengono identificati gli indicatori attraverso cui verificare tale attività.

La procedura adottata nella Regione Lazio per il monitoraggio di primo livello ha cadenza semestrale ed è la seguente.

Il RPCT semestralmente dà l'impulso allo svolgimento del monitoraggio di primo livello, con l'invio di una nota con richiesta di verifica in **autovalutazione** rivolta alle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle misure e con l'invito a fornire le informazioni richieste.

I livello:
autovalutazione
svolta dai
responsabili
dell'attuazione
delle misure

Ogni dirigente che ha la responsabilità di attuare le misure di prevenzione svolge il monitoraggio in autovalutazione attraverso l'utilizzo della piattaforma anticorruzione, fornendo al RPCT evidenze concrete a dimostrazione dell'avvenuta attuazione. Le operazioni di inserimento/aggiornamento effettuate dagli uffici coinvolti nella gestione del rischio sono visibili e tracciabili sulla piattaforma.

Il monitoraggio comprende i dati relativi ad ogni processo ed anche l'inserimento di una relazione semestrale a cura del referente sull'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione della corruzione.

A conclusione delle attività di monitoraggio svolte dalle strutture regionali su piattaforma, il RPCT esamina i dati inseriti per fornire documenti di sintesi all'OIV.

3.2 Monitoraggio di secondo livello

Questa tipologia di monitoraggio presuppone già avvenuto il monitoraggio di primo livello sull'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione, in riferimento al P.I.A.O. vigente. A tal fine il RPCT può richiedere eventuali ulteriori documenti, informazioni o evidenze e, in particolare, può chiedere ai soggetti responsabili dei processi sottoposti ad analisi di verificare, integrare e aggiornare le informazioni fornite in fase di monitoraggio di primo livello.

Il monitoraggio viene svolto tramite l'esecuzione di audit specifici, anche con l'eventuale supporto della struttura di *internal auditing*.

Nel caso in cui il RPCT rilevi criticità o anomalie deve intervenire per sostituire o riprogrammare la misura con la collaborazione del soggetto responsabile, al fine di ottenere la rimozione delle criticità o anomalie.

Nella corrente annualità s'intende avviare la pianificazione dell'attività di monitoraggio di secondo livello. Successivamente alla predisposizione del

Il livello:
verifica del RPCT
attraverso la
raccolta di
riscontri oggettivi

presente Piano verrà elaborata una scheda di monitoraggio di tipo sperimentale su un campione definito all'interno del presente documento.

Ogni anno il Piano di monitoraggio verrà aggiornato a seguito dell'approvazione del P.I.A.O e il RPCT pianificherà incontri con dirigenti e referenti sulla base di un set predefinito di processi e relative misure scelte a campione (v. Parte II). Ad ogni incontro verrà stilato apposito verbale, debitamente sottoscritto dalle parti.

Ai responsabili dei processi sottoposti a controllo verranno somministrate schede di monitoraggio che saranno oggetto di esame e valutazione da parte del RPCT.

La scheda di monitoraggio sarà composta da una serie di domande ed avrà lo scopo di approfondire il sistema di attuazione delle misure indicate (generali e specifiche) nonché l'idoneità delle stesse.

Sarà prevista una fase di restituzione delle informazioni: i soggetti responsabili della attuazione delle misure forniranno una relazione di accompagnamento che servirà ad esplicitare e contestualizzare le revisioni apportate.

Nel caso in cui emergeranno criticità o anomalie all'esito dell'attività di audit, il RPCT concorderà con il responsabile dell'attuazione della misura anticorruzione le iniziative più adeguate alla loro rimozione.

Tempistiche di esecuzione del monitoraggio

Il monitoraggio dovrebbe avvenire in tempo utile a consentire l'aggiornamento del P.I.A.O. (che va adottato entro il 31 gennaio di ogni anno)

Le risultanze del monitoraggio andranno poi ad influire sul nuovo ciclo di programmazione della prevenzione della corruzione. Pertanto, è opportuno dare conto delle risultanze del monitoraggio all'interno del P.I.A.O.

I risultati dell'attività di monitoraggio saranno utilizzati, infatti, per effettuare il riesame periodico del sistema di gestione del rischio che verrà svolto con cadenza annuale attraverso l'analisi di tutte le fasi di gestione del rischio. Pertanto, tali risultati costituiscono il presupposto della definizione del nuovo P.I.A.O.

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate, in quanto mentre il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Riesame:

verifica periodica della funzionalità complessiva del sistema

PARTE II**MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DI II LIVELLO NELLA REGIONE LAZIO****1. Indicazioni metodologiche e pianificazione del monitoraggio**

Il monitoraggio delle misure identificate all'interno del P.I.A.O., come già illustrato nella I parte, deve consentire di verificare che le stesse siano state adottate, siano efficienti e perseguano i risultati attesi.

Secondo le indicazioni del PNA, è opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che indichi:

1. i processi oggetto del monitoraggio;
2. la periodicità delle verifiche;
3. le modalità di svolgimento delle verifiche.

La pianificazione comprende quindi l'esplicitazione dell'oggetto del monitoraggio, le azioni da porre in essere, i soggetti coinvolti, gli strumenti operativi da utilizzare e i tempi di realizzazione.

1. Particolare rilevanza assume la definizione dell'oggetto del monitoraggio.

A tal fine, si deve tener conto:

- delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
- dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi non verificati negli anni precedenti.

Con riferimento ai processi da sottoporre a verifica, gli stessi saranno selezionati a campione, con particolare riferimento a quelli con più alto rischio corruttivo.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che devono essere attuate occasionalmente a campione a seguito di segnalazioni pervenute al RPCT nel corso dell'annualità precedente tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione indica alcuni eventuali criteri di priorità:

- a) Processi/attività interessati da segnalazioni nel corso dell'anno.
- b) Processi/attività che negli anni precedenti si siano rivelati più critici (ad es. perché interessati da fenomeni corruttivi).
- c) Processi/attività valutate a rischio alto e altissimo.
- d) Processi/attività riconducibili a determinate aree di rischio.
- e) Processi/attività non monitorati nelle precedenti annualità (criterio di rotazione).

2. Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

3. Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT – come già detto - deve verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano

e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Questo è tanto più agevole quanto più sono state correttamente programmate le misure all'interno del Piano anche con indicatori ben definiti e puntuali.

A tal fine, può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto), i referenti e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Il RPCT deve svolgere degli audit specifici, con verifiche che consentano il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.

In linea generale, il monitoraggio di secondo livello dovrebbe essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del P.I.A.O. Tuttavia, in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello può essere effettuato attraverso l'applicazione di uno o più criteri di campionamento. In questo caso, deve essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate.

In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

2. Oggetto di monitoraggio e criteri di priorità

Come detto, il monitoraggio di secondo livello dovrebbe essere svolto sulla totalità dei processi ma l'ANAC indica anche la possibilità di svolgere il monitoraggio a campione, soprattutto in caso di complessità dell'amministrazione o in caso di scarsità di risorse da dedicare a tale attività.

Il campionamento può essere di tipo "statistico" oppure "ragionato".

Qualora si opti per un campionamento "ragionato", cioè una verifica a campione sulla base di criteri predeterminati, alcuni criteri di campionamento potranno riguardare, ad esempio:

- i processi a maggiore rischio corruttivo;
- i processi che presentano maggiori criticità;
- i processi per cui siano pervenute segnalazioni tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
- i processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione;
- i processi per cui le misure risultino non attuate all'esito del monitoraggio del primo semestre.

Il criterio di campionamento potrebbe riguardare anche la tipologia di misure individuate. Ad esempio, per quanto riguarda la misura della trasparenza, potrebbe essere monitorato un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La singola amministrazione ha ampia autonomia di valutare le modalità di campionamento più idonee per la propria realtà.

Nell'annualità in corso verrà effettuata una sperimentazione secondo il criterio illustrato nel paragrafo 7 e, a partire dall'annualità 2026, il RPCT stabilirà il criterio di campionamento a seguito dell'approvazione del P.I.A.O.

3. Periodicità delle verifiche

Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio, maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento ed elaborazione delle informazioni. Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da

processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche più frequenti.

Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità dimensionali dell'Amministrazione regionale:

- il monitoraggio di I livello prevede due verifiche semestrali;
- il monitoraggio di II livello prevede una verifica annuale, sulla base dei dati forniti, relativamente al primo semestre, in sede di monitoraggio di primo livello.

I tempi di esecuzione sono riportati nelle tabelle che seguono.

MONITORAGGIO I LIVELLO					
ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	PROCESSI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	PERIODICITÀ
-Verifica in autovalutazione sullo stato di attuazione delle misure -Relazione a cura del Referente	-Dirigenti delle strutture che hanno la responsabilità di attuare le misure -Referenti direzionali	CIASCUNA misura generale e CIASCUNA misura specifica	TUTTI i processi presenti nel P.I.A.O. adottato entro il 31 gennaio di ogni anno	-Avvio tramite nota RPCT -Compilazione su piattaforma di: ➤ sezione Monitoraggio ➤ sezione relazione referente	2 volte all'anno: -nel mese di LUGLIO (per il PRIMO semestre) -nel mese di GENNAIO dell'anno successivo (per il SECONDO semestre)

MONITORAGGIO II LIVELLO (PIANIFICATO)					
ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	PROCESSI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	PERIODICITÀ
Verifica dei dati forniti in sede di monitoraggio di I livello, per il I semestre	-RPCT -Dirigenti delle strutture che hanno la responsabilità di attuare le misure -Referenti direzionali	CIASCUNA misura generale e CIASCUNA misura specifica	Processi selezionati attraverso campionamento	-nota richiesta RPCT -incontri con referente e responsabile delle misure -compilazione delle schede da sottoporre ai responsabili delle misure -relazione del responsabile delle misure -relazione/report del RPCT	entro il 30 SETTEMBRE: nota richiesta RPCT; incontri; somministrazione schede entro il 31 OTTOBRE: restituzione schede + relazione entro il 30 NOVEMBRE: relazione/report del RPCT

MONITORAGGIO II LIVELLO (NON PIANIFICATO)					
ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	PROCESSI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	PERIODICITÀ
Verifica a campione dei dati forniti in sede di monitoraggio di I livello, a seguito di segnalazioni pervenute nel corso dell'annualità precedente tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità	-RPCT -Dirigenti delle strutture che hanno la responsabilità di attuare le misure -Referenti direzionali	CIASCUNA misura generale e CIASCUNA misura specifica	Processi su cui sono pervenute segnalazioni tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità, selezionati a campione	-nota richiesta RPCT -incontri con referente e responsabile delle misure -compilazione delle schede da sottoporre ai responsabili delle misure -relazione del responsabile delle misure -relazione/report del RPCT	entro il 31 MARZO: nota richiesta RPCT; incontri; somministrazione schede entro il 31 MAGGIO: restituzione schede + relazione entro il 31 LUGLIO: relazione/report del RPCT

4. Strumenti di rilevazione e modalità di verifica

Dal punto di vista operativo il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure viene realizzato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità e degli stessi strumenti.

Daranno avvio alla procedura le note di richiesta rivolte a tutti i responsabili delle misure e agli altri soggetti coinvolti nel monitoraggio di secondo livello.

Le modalità di rilevazione nell'ambito del monitoraggio di II livello possono essere:

- rilevazione manuale: consiste nella predisposizione di schede ad hoc da sottoporre ai responsabili delle misure;
- rilevazione informatizzata: richiede la disponibilità di una strumentazione informatica idonea.

Per il monitoraggio di secondo livello, di competenza del RPCT, saranno predisposte delle schede di monitoraggio in cui saranno indicati, per ciascuna misura individuata in relazione ai processi selezionati, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato alla tipologia di indicatore prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative per correggerli.

Pertanto, le schede contenenti le misure di prevenzione – generali e specifiche - selezionate in base ai criteri di campionamento dei processi e da sottoporre al monitoraggio, con la relativa programmazione e gli indicatori di attuazione verranno trasmesse, a cura del RPCT, a tutti i dirigenti e ai referenti.

La scheda di monitoraggio sarà articolata in più sezioni, concernenti le informazioni sul processo, il monitoraggio sull'attuazione delle misure e quello sull'idoneità delle stesse e le iniziative da adottare.

La prima sezione sarà precompilata a cura del RPCT, sulla base dei dati estratti dalla piattaforma anticorruzione, ma da verificare in sede di audit con i responsabili delle misure; la seconda e la terza dovranno essere compilate dai responsabili dell'attuazione delle misure; la quarta ed ultima sezione conterrà le azioni da intraprendere concordate all'esito della attività di audit.

Nella prima sezione l'RPCT riporterà le informazioni già prodotte in fase di progettazione delle misure, tra cui:

- la denominazione della misura;
- le modalità attuative della misura individuata;
- la tempistica di attuazione della misura;
- i responsabili dell'attuazione della misura;
- gli indicatori di monitoraggio.

Nella seconda sezione, il responsabile della misura dovrà innanzitutto indicare se la misura è stata attuata nei tempi previsti (e in questo caso fornire evidenze a riprova dell'avvenuta attuazione); se è stata attuata, ma oltre i tempi previsti (e in questo caso, oltre a fornire le evidenze a riprova dell'avvenuta attuazione, fornire anche le motivazioni sottostanti il ritardo); se non è stata attuata (e in questo caso fornire le motivazioni relative alla mancata attuazione).

La terza sezione sarà dedicata al monitoraggio dell'idoneità delle misure. In tale sezione il responsabile dell'attuazione della misura dovrà esplicitare eventuali criticità riscontrate che compromettono l'efficacia della stessa e formulare proposte e suggerimenti per il rafforzamento della capacità della misura di contrastare il rischio di corruzione. Tali informazioni, come già detto nella I Parte, oltre a fornire elementi utili al RPCT ai fini del monitoraggio della misura, offrono

indicazioni valide anche per il riesame del ciclo di gestione del rischio e il rafforzamento dell'intero sistema di prevenzione del rischio.

La quarta sezione esplicherà le iniziative da avviare, concordate all'esito dell'attività di audit.

5. Controllo degli indicatori

Gli indicatori di monitoraggio rientrano tra gli elementi descrittivi delle misure insieme a:

- modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura.

Gli indicatori di monitoraggio sull'attuazione delle misure possono essere indicatori di tipo dicotomico e/o di output (in termini di quantità o di qualità).

Nella tabella che segue, sono riportati esempi di indicatori con riferimento a ciascuna tipologia di misura. Gli stessi potranno essere di semplice verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).

Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia misura

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
Misure di controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
Misure di trasparenza	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di iniziative/incontri/comunicazioni effettuate rispetto a quelle programmate
Misure di regolamentazione	Verifica dell'adozione di un determinato regolamento/procedura
Misure di semplificazione	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

Misure di formazione	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero di soggetti interessati
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)
Misure di rotazione	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
Misure di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni verificate rispetto al numero delle dichiarazioni acquisite
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumento di controllo
Misure di gestione del pantouflage	Numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati Numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage rispetto al totale delle dichiarazioni acquisite

6. Conclusione del monitoraggio

All'esito degli incontri svolti e della compilazione delle schede di monitoraggio, i responsabili delle misure redigeranno una relazione di accompagnamento con la quale verranno trasmesse le schede suddette.

L'intero percorso svolto verrà esplicitato in una relazione finale del RPCT contenente le osservazioni e le indicazioni da seguire.

Qualora le risultanze del monitoraggio decreteranno l'inefficacia delle misure attuate, si dovrà intervenire attraverso la definizione di nuove e più idonee misure di trattamento.

La messa in atto di eventuali correttivi competerà al responsabile della misura sulla base delle azioni concordate con il RPCT e illustrate nelle relazioni sopra citate.

7. Fase di sperimentazione: creazione e somministrazione delle schede di monitoraggio

Nel secondo semestre del 2025 verranno predisposte le schede di monitoraggio che costituiranno lo strumento principale per la realizzazione dell'attività di monitoraggio di secondo livello.

Le schede di monitoraggio saranno sperimentate su almeno un processo.

I criteri di campionamento individuati per la sperimentazione sono i seguenti:

- esigenza di tenere conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio;
- processi che coinvolgono la gestione di fondi PNRR;
- processi appartenenti all'area di rischio "Contratti pubblici";
- processi con livello di rischio "alto";
- processi relativi alla fase dell'affidamento "selezione del contraente";
- tipo di processo "affidamento diretto".

Tale fase servirà per apportare eventuali correttivi allo strumento di rilevazione realizzato.

8. Esiti della sperimentazione

La fase di sperimentazione servirà per la definizione delle schede di monitoraggio, per la verifica della procedura e per testare l'efficacia dello strumento operativo.

Pertanto, all'esito della sperimentazione il modello di scheda verrà adottato formalmente con determinazione del RPCT, per poter essere utilizzato nell'annualità 2026 e nelle successive annualità.